

REGOLAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Definizione dell'autoservizio con conducente
Art. 2	Disciplina del servizio
Art. 3	Determinazione del numero e del tipo di veicoli destinati al servizio
Art. 4	Titoli autorizzativi
Art. 5	Requisiti di idoneità professionale
Art. 6	Requisiti di idoneità personale
Art. 7	Concorsi ordinari per il rilascio delle autorizzazioni
Art. 8	Contenuti dei bandi
Art. 9	Presentazione delle domande
Art. 10	Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
Art. 11	Titoli di preferenza
Art. 12	Inizio del servizio
Art. 13	Trasferibilità dell'autorizzazione
Art. 14	Commissione consultiva comunale
Art. 15	Commissioni di concorso
Art. 16	Attività delle commissioni di concorso
Art. 17	Rappresentanti di categoria sul territorio comunale

TITOLO II - PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 18	Svolgimento del servizio
Art. 19	Espletamento dei servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea
Art. 20	Sostituzione alla guida
Art. 21	Caratteristiche dei mezzi
Art. 22	Idoneità dei mezzi – Verifica e revisione – Sostituzioni
Art. 23	Tariffe
Art. 24	Trasporto dei portatori di handicap
Art. 25	Comportamento del conducente in servizio
Art. 26	Responsabilità nell'esercizio
Art. 27	Comportamento degli utenti
Art. 28	Danni

TITOLO III – VIGILANZA E SANZIONI

Art. 29	Vigilanza
Art. 30	Diffida
Art. 31	Sanzioni
Art. 32	Sospensione dell'autorizzazione
Art. 33	Revoca dell'autorizzazione
Art. 34	Procedimento sanzionatorio
Art. 35	Decadenza dell'autorizzazione

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36	Abrogazione norme precedenti
Art. 37	Disposizioni finali
Art. 38	Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione dell'autoservizio con conducente

1. Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è un servizio pubblico non di linea che provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare ed integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea, ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali e aerei e che è effettuato, a richiesta dei trasportati, in modo non continuativo e periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di noleggio con conducente, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21.
2. Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:
 - a) dalla L.r. 23 febbraio 1995 n.24;
 - b) dagli articoli 19 e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - c) dal D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);
 - d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);
 - e) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a noleggio con conducente o ad autonoleggio con conducente;
 - f) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - g) dal D.M. 20 aprile 1993 recante la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - h) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.

Art. 3

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

1. Il numero degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente sono stabiliti con deliberazione della Giunta Comunale, tenendo presente i seguenti criteri:
 - a) l'entità della popolazione del territorio comunale residente e fluttuante;
 - b) la presenza di frazioni e località particolarmente decentrate rispetto al centro urbano e la distanza che intercorre fra loro;
 - c) la distanza dal Capoluogo di Provincia e dalla più vicina stazione ferroviaria, lacuale, aeroportuale;
 - d) l'entità, la frequenza e la finalità dei mezzi di trasporto interessanti il territorio comunale;
 - e) le attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali che si svolgono nel Comune e nelle zone limitrofe.

Art. 4

Titoli autorizzativi

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità dell'autorizzazione comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di autorizzazioni superiori a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio di noleggio ai sensi dell'articolo 3.
3. L'autorizzazione è rilasciata a persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della legge n. 21/92 nonché da quanto previsto dagli artt. 5-6 del presente regolamento.
4. Possono essere titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente le persone fisiche appartenenti agli stati dell'Unione Europea ovvero di altro Paese, a condizione di reciprocità e purché regolarmente soggiornanti in Italia.
5. I titolari dell'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività, possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art.5 della Legge 08.08.1985 N.443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle di proprietà collettiva, ovvero cooperative di servizi, operanti in conformità delle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;

- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di noleggio con conducente.
6. E' consentito conferire l'autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. n. 21/92 a rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
 7. L'autorizzazione per l'esercizio del servizio noleggio con conducente è rilasciata senza limitazioni di tempo. Il Comune è tenuto, tuttavia, a verificare periodicamente la permanenza in capo ai titolari dei requisiti di rilascio. Nel caso sia accertato il venir meno dei requisiti di idoneità morale, deve esserne data notizia al Ruolo Provinciale.
 8. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo.
 9. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche se rilasciate da Comune diverso. E' invece ammesso il cumulo in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni per l'esercizio di noleggio con conducente.
 10. Il Comune, nel rilasciare più autorizzazioni in capo ad uno stesso soggetto, verificherà che lo stesso garantisca il servizio per il numero delle autorizzazioni rilasciate.
 11. Dei provvedimenti finali inerenti le autorizzazioni deve essere informata la Provincia.
 12. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L.21/92.
 13. Sono fatte salve le disposizioni di cui al successivo art.20, relativamente ai sostituti alla guida.
 14. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

Art.5 Requisiti d'idoneità professionale

1. L'iscrizione al ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea, formato per ciascuna provincia presso la competente C.C.I.A.A., costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
2. L'iscrizione al ruolo è altresì necessaria per prestare attività di conducente di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea in qualità di collaboratore familiare del titolare, di sostituto del titolare, di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.
3. Il possesso del requisito di idoneità professionale risulta soddisfatto se gli interessati:
 - a) sono in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada;
 - b) sono iscritti al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o al Registro delle Imprese artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
 - c) dimostrano la disponibilità di adeguate rimesse nel Comune in cui chiedono la Licenza o l'Autorizzazione;
 - d) non sono incorsi in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione o di licenza di esercizio, da parte dello stesso comune che emette il bando, nei 4 anni antecedenti la data di pubblicazione ;
 - e) non hanno trasferito precedente autorizzazione da almeno 5 anni.

Art. 6 Requisiti di idoneità personale

1. Il possesso dei requisiti di idoneità morale non risulta soddisfatto se i soggetti interessati:
 - a) hanno riportato, per uno o più reati, una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a 2 anni per delitti non colposi;
 - b) hanno riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro la persona, il patrimonio, al fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
 - c) hanno riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 – 4 della Legge 26.02.1958 n.75;
 - d) risultano sottoposti con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla Legge 27.12.1956 n.1423 e s.m.i.
 - e) risultano appartenere ad associazioni di tipo mafioso di cui alla Legge 31.05.1965, n.575 e s.m.i.
2. Il possesso dei requisiti dell'idoneità morale continua a non essere soddisfatto fintantoché non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.

Art. 7

Concorsi ordinari per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate per concorso pubblico per titoli emesso dall'Amministrazione Comunale.
2. Il Comune non può rilasciare un numero di licenze superiore a quelle necessarie per consentire l'immissione in circolazione dei veicoli autorizzati al servizio ai sensi dell'art.3.
3. Il competente ufficio comunale istituisce apposito registro cronologico delle licenze rilasciate.
4. Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Comunale entro 180 giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, della Provincia del VCO e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
5. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione.
6. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione sul ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell'Unione Europea o di altro Paese a condizione di reciprocità.

Art. 8

Contenuti dei bandi

1. Il bando di concorso per l'assegnazione dell'autorizzazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) numero delle licenze da rilasciare;
 - b) elencazione titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza;
 - c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
 - d) termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita commissione di cui all'art.14
 - e) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità del veicolo e disponibilità di adeguata rimessa.

Art. 9

Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente dovranno essere presentate all'ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata ~~in persona~~ al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, codice fiscale, denominazione o ragione sociale, partita IVA titolo di studio e residenza.
2. Contestualmente alla domanda devono essere rese le seguenti dichiarazioni sostitutive e documentazioni:
 - a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445 comprendente: luogo e data di nascita, residenza e cittadinanza, I cittadini di stato esterno (membro della Comunità Europea) residenti in Italia ed i cittadini non appartenenti alla Comunità Europea che riconoscono ai cittadini italiani il diritto di reciprocità devono comprovare tale loro qualità mediante attestazione rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare.
 - b) Documentazione circa gli eventuali titoli preferenziali in conformità a quanto previsto dall'art.11 del presente Regolamento;
 - c) Copia autenticata del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) per la guida di autoveicoli;
 - d) Certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. attestante l'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea;
 - e) Certificazione medica rilasciata dall'A.S.L. attestante che il richiedente non sia affetto da malattia incompatibile con l'esercizio dell'attività.

In caso di società la dichiarazione sostitutiva di cui alla lett.a) del comma precedente deve essere trasmessa per:

 - tutti i soci quando trattasi di società di persone;
 - i soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 - gli amministratori per ogni altro tipo di società.

Per tutti i soggetti di cui sopra deve essere indicato il codice fiscale.

3. Se il soggetto richiedente è una Cooperativa dovranno essere prodotti:
 - a) Statuto ed Atto costitutivo
 - b) Certificato di iscrizione all'Albo Prefettizio
 - c) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
 - d) B.U.S.C. (Bollettino Ufficiale della Società Cooperative)
 - e) Elenco soci
 - f) C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida dei veicoli
 - g) Certificazione medica rilasciata dall'A.S.L. attestante che i soci adibiti alla guida dei veicoli non siano affetti da malattie incompatibili con l'esercizio dell'attività.
4. Il Comune provvederà d'ufficio all'accertamento dei requisiti di tipo morale come previsto dal D.P.R. 445/2000.
5. Nella domanda il titolare della ditta individuale o il legale rappresentante dovrà impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità del veicolo con specificazione del tipo e delle caratteristiche dello stesso nonché del luogo di rimessa.
6. Nella domanda lo stesso dovrà dichiarare se titolare di autorizzazione di noleggio con conducente e/o di autorizzazione di noleggio svolto con autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale anche se rilasciate dallo stesso Comune.

Art. 10

Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. L'Ufficio comunale competente, acquisita la graduatoria per titoli redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.
2. La graduatoria per titoli redatta dalla commissione consultiva ha validità di 1 anno. I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.
3. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:
 - a) Copia attestante la proprietà o la disponibilità giuridica del veicolo o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza, e l'abilitazione dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione (immatricolazione come auto pubblica da rimessa con conducente), corredata dalla dichiarazione che per il medesimo veicolo non è stata richiesta né ottenuta altra autorizzazione, all'esercizio di analogo servizio, da altra Autorità;
 - b) Copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile, relativa al veicolo, e polizza di copertura globale per l'equipaggio e le persone trasportate;
 - c) Assunzione con regolare contratto, del personale eventualmente dipendente, nel numero e con le mansioni indicati nella richiesta di ammissione al bando di concorso;
 - d) Documentazione attestante la disponibilità di adeguata rimessa nel territorio comunale.
4. Entro 60 giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione presso la Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Verbania per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione, pena la sospensione della stessa.

Art. 11

Titoli di preferenza

1. A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di sostituto alla guida del titolare dell'autorizzazione, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per l'autorizzazione di noleggio con conducente e colui che è stato dipendente di un'impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo.
2. Costituisce altresì titolo preferenziale a parità di punteggio:
 - l'essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente dello stesso Comune da almeno 2 anni ed aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza,
 - l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di consorzio di imprese purché esercitanti;
 - la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
 - La disponibilità di veicoli "non inquinanti" o adatti a trasportare un numero di persone superiore a cinque;
 - La conoscenza di 1 o più lingue straniere.

Art. 15
Commissioni di concorso

1. I componenti la Commissione consultiva comunale di cui all'art.14 comma 4 lett.a) – b) – c), integrati con il Segretario Comunale designato, formano la commissione di concorso.
2. Essa è convocata dal presidente rispettando il termine di cui al comma 7 del precedente articolo 14 e funziona solo alla presenza di tutti i membri.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale designato dal Segretario Comunale o dal Dirigente del servizio interessato.

Art. 16
Attività delle commissioni di concorso

1. Le commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi .
2. La data della valutazione delle domande deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio eletto nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.
3. La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel comune o in altro del territorio nazionale.

Art.17
Rappresentanti di categoria sul territorio comunale

1. I rappresentanti di categoria sul territorio comunale hanno il compito di collaborare per il regolare svolgimento dell'attività di noleggio con conducente e per la corretta applicazione del presente regolamento, inoltre presentano istanze di carattere generale e contrattano per la categoria con la Pubblica Amministrazione.

TITOLO II
PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

Art.18
Svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria. E' facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art.14 della Legge 21/1992 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa dell'handicap non può costituire motivo di rifiuto della prestazione. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzinamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o nelle aree di sosta assegnate dal Comune.
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuare presso le rispettive rimesse.

Art. 19

Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

1. Previa autorizzazione dell'ente competente al rilascio della concessione di linea, i mezzi in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento dei servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea stessi.
2. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art. 20

Sostituzione alla guida

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio noleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del noleggio con conducente da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - d) nel caso di incarichi a tempo pieno a carattere sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori di età, del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio noleggio con conducente, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida e' regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della legge 18 aprile 1962, n. 230. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida e' equiparata a quella effettuata per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 230 del 1962. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, semprechè iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile.

Art.21

Caratteristiche dei mezzi

1. Le autovetture adibite al servizio noleggio con conducente devono portare:
 - a) all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" con ai lati lo stemma della Regione Piemonte e del Comune di Malesco;
 - b) una targa posteriore con la dicitura "NCC" inamovibile e recante il numero dell'autorizzazione con gli stemmi della Regione Piemonte e del Comune di Malesco;

Le caratteristiche dei contrassegni e della targa sono stabiliti con provvedimento del Responsabile del Servizio Comunale competente e gli stessi dovranno essere fatti realizzare a cura e spese del titolare della Licenza o Autorizzazione .

2. La data di immatricolazione dei veicoli adibiti per la prima volta al servizio di noleggio con conducente, dovrà essere non antecedente a 3 anni dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Se trattasi di veicoli già precedentemente adibiti al servizio di noleggio con conducente, tale limite non sussiste.
3. La dicitura immatricolazione per la prima volta di cui all'articolo 1 del D.M. 19 novembre 1992 deve essere intesa nel senso che l'immatricolazione si riferisce all'uso per servizio noleggio con conducente.
4. A partire dal 1 gennaio 1992 i veicoli di nuova immatricolazione, adibiti al servizio noleggio con conducente, devono essere muniti di marmitte catalitiche o altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti, conformemente a quanto disposto dal Decreto del Ministero dei Trasporti n.572 del 15.12.1992 (G. U n. 79 del 05.04.1993).
5. I veicoli adibiti al servizio noleggio con conducente sono dotati di contachilometri generale e parziale.
6. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Art. 22

Idoneità dei mezzi – Verifica e revisione - Sostituzioni

1. Prima dell'ammissione in servizio, i veicoli da adibire al servizio sono sottoposti alla verifica da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale che è tenuta ad accertare la rispondenza degli stessi alle caratteristiche contenute nella domanda di rilascio dell'autorizzazione. Tali verifiche non possono implicare gli accertamenti di carattere tecnico riservati, in base alle disposizioni vigenti, agli uffici periferici della motorizzazione civile.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della autorizzazione, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sua sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale, previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione ai sensi dell'art.32.
3. Nel corso del periodo normale di durata dell'autorizzazione comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purché in migliore stato d'uso.
4. In tale ipotesi, sull'autorizzazione di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.
5. L'impossibilità alla sostituzione del mezzo o il mancato ripristino, nel termine fissato, delle condizioni richieste per l'esercizio dell'attività, comporteranno la revoca dell'autorizzazione.

Art. 23

Tariffe

1. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
2. Le tariffe vengono comunque determinate dal noleggiatore secondo le disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, così come previsto dall'art. 13 della L.21/1992 e secondo quanto previsto dal D.M. 20.04.1993.
3. I tariffari devono essere vidimati dai competenti uffici comunali.
4. I titolari del servizio hanno l'obbligo di tenere costantemente esposte nella loro autorimessa e nei loro veicoli le tabelle tariffarie vidimate. Il cartello deve essere scritto in lingua italiana, inglese, francese e tedesco.
5. La difforme o mancata applicazione delle tariffe, quando accertata con recidiva nell'arco di tre volte in un biennio, comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione.

Art. 24

Trasporto portatori di handicap

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione dei servizi di noleggio con conducente è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

Art. 25

Comportamento del conducente in servizio

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:
 - a) prestare il servizio;
 - b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - c) seguire il percorso più breve ed informare il cliente su qualsiasi deviazione si rendesse necessaria;
 - d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - e) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
 - f) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - g) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
 - h) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. E' altresì fatto divieto di:
- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
 - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa (anche durante i periodi di sosta e tranne i casi di apprendistato a seguito di trasferimento dell'autorizzazione e previa autorizzazione del Comune);
 - c) portare animali propri in vettura;
 - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - f) rifiutare il trasporto per un numero di persone quando lo stesso è richiesto entro il limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche dell'autoveicolo;
 - g) rifiutare il trasporto di bagagli quando lo stesso è richiesto nei limiti della capienza del veicolo;
 - h) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - i) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - j) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale;
 - k) fumare o consumare cibi o bevande durante la corsa;
 - l) consumare pasti durante il posteggio stando all'interno del veicolo;
 - m) adibire il veicolo alla vendita ambulante di merci ed al trasporto di masserizie ingombranti;
 - n) eseguire operazioni di lavaggio e/o pulizia del veicolo sul luogo di stazionamento.

Art.26

Responsabilità nell'esercizio

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o in connessione al rilascio ed all'esercizio della autorizzazione , è a esclusivo carico del titolare della stessa rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.
2. Restano a carico dei conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

Art.27

Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio noleggio con conducente e' fatto divieto di:
 - a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
 - d) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della strada.
 - f) aprire la porta dalla parte della corrente del traffico;
 - g) insudiciare o deteriorare l'autovettura e le sue apparecchiature;
 - h) compiere atti contrari alla decenza od al buon costume;
2. Salva la responsabilità civile, ai sensi di legge, ed il risarcimento dei danni causati all' autovettura, la inosservanza dei divieti previsti dal comma precedente darà diritto al titolare ed al conducente dell' autovettura di interrompere la prosecuzione della corsa, e, ove sia ritenuto necessario, di richiedere l'intervento degli agenti della Forza Pubblica.

Art. 28

Danni

1. Il titolare ha diritto al risarcimento dei danni che l'utente abbia cagionato all' autovettura.

TITOLO III VIGILANZA E SANZIONI

Art. 29 Vigilanza

1. La vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea compete ai funzionari del Comune e della Provincia all'uopo incaricati fatte salve le disposizioni di competenza del Ministero dei Trasporti in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente.
2. La commissione comunale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sulla osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea, a tale scopo si avvale degli uffici comunali e può promuovere inchieste, d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

Art. 30 Diffida

1. Il Dirigente comunale diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
 - d) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
 - e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
2. Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art. 31 Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Ai sensi dell'art. 10 della L. 24 novembre 1981, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 per la violazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento.
3. La sanzione amministrativa accessoria è applicata, anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta di cui al successivo comma.
4. Ai sensi dell'art. 16 della legge 24-11-1981, n. 689, per la violazione punita con sanzione amministrativa pecuniaria, è ammesso il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla data di notificazione del verbale di accertamento, mediante versamento della somma nei modi prescritti.
5. Gli importi potranno essere aggiornati con provvedimento della Giunta Comunale.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.
7. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione.

Art. 32
Sospensione della autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio può essere sospesa dal Dirigente Comunale tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a) violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
 - b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
 - c) violazione di norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
 - d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi del presente Regolamento;
 - e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
2. Del provvedimento di sospensione è data immediata comunicazione alla Commissione di cui all'art.14 del presente Regolamento nonché all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 33
Revoca dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Comunale dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando, in capo al titolare dell'autorizzazione, vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
 - b) violazione dell'articolo 4 comma 9 ;
 - c) quando l'attività è esercitata da persone che non siano il titolare dell'autorizzazione o il personale da lui dipendente o ad esso coadiuvante;
 - d) violazione dell'articolo 13 (trasferibilità dell'autorizzazione);
 - e) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 31;
 - f) per oltre 30 gg. di ingiustificata sospensione del servizio;
 - g) per non avere messo in efficienza o sostituito il veicolo che non si trovi nel dovuto stato di conservazione e di decoro nel termine assegnato ai sensi dell'articolo
 - h) inosservanza dei limiti tariffari, accertata per la terza volta nell'arco di 3 anni;
 - i) accertati servizi abusivi di linea;
 - j) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - k) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - l) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio.
2. In ogni momento, qualora venga accertato, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Dirigente Comunale provvede alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.
3. Del provvedimento di revoca è data immediata comunicazione alla Commissione di cui all'art.14 del presente Regolamento, all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e, contemporaneamente, alla Provincia.

Art. 34
Procedimento sanzionatorio

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'articolo 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 30 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive.
2. Il Dirigente Comunale decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della Motorizzazione Civile.

Art. 35
Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Dirigente Comunale dispone la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 12 del presente Regolamento;
 - b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c) per fallimento del soggetto titolare di autorizzazione;
 - d) per morte del titolare dell'autorizzazione quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 12 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 13;
 - e) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
2. La decadenza viene comunicata al competente Ufficio della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
3. Della decadenza dell'autorizzazione è data immediata comunicazione alla Commissione di cui all'art.14 del presente Regolamento.

TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36
Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale.

Art. 37
Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni espressamente richiamate all'art.2 e agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente Regolamento.
2. Il caso dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative di rango superiore (nazionali e/o regionali) afferenti il servizio di noleggio con conducente, qualora in contrasto con il presente Regolamento, si riterranno automaticamente applicate.

Art. 38
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.